



183/2026

Sent. e Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della
dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle
pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA e ORDINANZA

nel giudizio iscritto al **n. 80706** del Registro di
Segreteria, introdotto con ricorso proposto dalla
sig.ra **XX** (c.f. omissis),
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Tedeschi
(c.f. TDSNRC70D13B776U),

contro

- **Ministero dell'interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Inps**, Istituto nazionale previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane (c.f. MNGFPP64T25F158Q).

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;
uditi all'udienza del 6 maggio 2026, con l'assistenza

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Fabrizio Palmacci, su delega dell'avv. Enrico Tedeschi, per la ricorrente, l'avv. Filippo Mangiapane per l'Inps. Nessuno è comparso per il Ministero dell'interno.

Premesso in

FATTO

1. Con ricorso del 14 maggio 2025 la sig.ra XX, già appartenente al Corpo della Polizia di Stato e in quiescenza dal 1° aprile 2024, chiedeva l'annullamento del decreto del Ministero dell'interno n. omissis del omissis, con il quale era stata respinta l'istanza di riconoscimento della causa di servizio per la patologia "segni clinici e strumentali di artrosi diffusa del rachide in soggetto con ernie discali C5-C6, C6-C7 E L5-S1"; nonché ogni di altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente. Chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, categoria ottava, annessa al d.p.r. n. 834/1981, nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'istanza di causa di servizio al saldo.

Riepilogati i servizi svolti, esponeva di aver presentato il 10 luglio 2009 istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per "spondiloartrosi della colonna cervicale e lombare, in soggetto con ernie discali di C5-C6; C6-C7; L4-L5; L5-S1". La Commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale n. omissis del omissis la aveva giudicata affetta da "segni clinici e strumentali di artrosi diffusa del rachide in soggetto con ernie discali C5- C6, C6-C7 e L5-S1", ascrivibile alla tabella A, categoria ottava. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (nel prosieguo, CVCS), nell'adunanza del 14 gennaio 2015, aveva ritenuto tale infermità non dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate a usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. Sulla base di tale parere, il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto n. omissis del omissis, non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per l'infermità stessa.

Secondo la ricorrente tale provvedimento era viziato per eccesso di potere, sotto i profili del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

travisamento dei fatti, della carenza di istruttoria, della illogicità intrinseca ed estrinseca e della manifesta ingiustizia, in considerazione delle peculiarità del servizio svolto. Era inoltre viziato da difetto di motivazione in violazione degli artt. 3 e 10, l. n. 241/1990, in quanto basato unicamente sul parere del CVCS. Produceva in proposito una perizia di parte, che evidenziava il ruolo concausale del servizio svolto nel determinismo della malattia, sottolineando che il Comitato non aveva individuato i fattori individuali che escludevano il nesso di concausalità con le condizioni di lavoro, né aveva dimostrato che i luoghi di servizio della ricorrente fossero immuni dai pericoli di tipo ambientale indicati.

Affermava di aver presentato il 7 febbraio 2023 istanza/diffida di pensione privilegiata, integrando la precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio per la stessa patologia, senza aver ricevuto alcun esito.

Evidenziava la competenza del giudice contabile a decidere il presente ricorso con riferimento alla domanda di accertamento della causa di servizio, quando questa costituisce il presupposto per l'ottenimento della pensione privilegiata,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

richiamando al riguardo la giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte.

In via istruttoria, chiedeva di disporre CTU per confermare la sussistenza delle patologie lamentate e individuarne l'eziologia della causa di servizio.

2. Il 16 marzo 2026 si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata.

In via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 153, d.lgs. n. 174/2016, atteso che non risultava presentata alcuna preventiva istanza amministrativa da parte dell'interessata all'Inps per il riconoscimento del beneficio richiesto.

Sempre in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto sulla domanda di accertamento della causa di servizio, richiamando il disposto di cui all'art. 67, d.p.r. n. 1092/1973, relativo al riconoscimento del trattamento pensionistico in esame, e del d.p.r. n. 461/2001, relativo al procedimento unico per il riconoscimento della causa di servizio.

Nel merito evidenziava che la domanda non era meritevole di accoglimento in quanto il CVCS aveva ritenuto che le infermità lamentate non fossero

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendenti da causa di servizio e che la ricorrente aveva prestato acquiescenza ai provvedimenti del Comitato stesso e ai susseguenti provvedimenti di rigetto, nessuno dei quali era stato tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, così ritenendo definitivo il relativo accertamento.

In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

Si opponeva all'istanza istruttoria, nominando comunque i propri CTP.

Infine, richiamava l'art. 21 delle norme di attuazione del c.g.c., secondo il quale al processo pensionistico non si applica l'art. 149 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., con la conseguenza che nell'accertamento dell'invalidità pensionabile non può tenersi conto dell'aggravamento né delle infermità incidenti sul complesso invalidante verificate nel corso del giudizio e del procedimento amministrativo.

3. Con memoria dell'8 aprile 2026 si costituiva in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo di dichiarare l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Preliminarmente evidenziava che l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio era stata presentata ai fini dell'equo indennizzo e che avverso il relativo provvedimento di diniego poteva essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR o al Presidente della Repubblica. Evidenziava inoltre che la domanda giudiziale era volta al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e che in ossequio al principio di cui all'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., non essendo stata presentata la relativa domanda amministrativa, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.

Nel merito, richiamato l'*iter* del procedimento che aveva condotto al diniego del trattamento pensionistico richiesto e le argomentazioni addotte dalla ricorrente, affermava che nel ricorso non risultava documentato che la qualità, la quantità e la durata delle prestazioni e dei compiti cui la ricorrente era stata adibita fossero stati eccedenti rispetto agli elevati *standard* di gravosità propri del servizio istituzionale o che avessero eccezionalmente comportato abnormi livelli di *stress* fisico, con conseguente assenza di prova del nesso di causalità o concausalità delle lamentate patologie con il servizio reso. Precisava che i disagi subiti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dalla ricorrente durante lo svolgimento del servizio, erano stati valutati dal CVCS e riconosciuti non apprezzabili ai fini della dipendenza in questione, in quanto non configurabili quali fattori concausali efficienti e determinanti nell'insorgenza e nel decorso delle infermità lamentate. Rilevava che la ricorrente fin dal 1998 usufruiva di giorni di malattia per episodi di lombosciatalgia e cervicalgia, desumendo da ciò la manifestazione delle prime avvisaglie della patologia artrosica già a distanza di un esiguo numero di anni dall'assunzione. Nel merito evidenziava che il giudizio espresso dall'organo tecnico era congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità, risultando ampiamente ed esaustivamente illustrate le ragioni tecnico-sanitarie che avevano indotto il CVCS a pronunciarsi. Ne derivava la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

In merito alla diffida presentata dalla ricorrente il 7 febbraio 2023 al Ministero e all'Inps ad esprimersi sulla dipendenza della citata infermità quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, rappresentava di aver fornito riscontro in data 21 febbraio 2023 specificando tra l'altro che, per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ottenere il beneficio richiesto, l'interessata avrebbe dovuto presentare in via telematica la relativa domanda

Nel caso fosse disposta una CTU, il Ministero riservava l'acquisizione di una consulenza specialistica di parte e di nominare un proprio CTP.

4. All'udienza del 6 maggio 2026, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati, specificando ulteriormente quanto dedotto

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "segni clinici e strumentali di artrosi diffusa del rachide in soggetto con ernie discali C5-C6, C6-C7 e L5-S1", sofferte dalla ricorrente, nonché la richiesta di riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e ai relativi arretrati.

2. Deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in capo alla ricorrente, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., secondo il quale il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ricorso è inammissibile, tra l'altro, quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere".

Nella fattispecie in esame, infatti, risulta che la ricorrente ha presentato in data 7 febbraio 2023 richiesta alle amministrazioni convenute di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità "spondiloartrosi della colonna cervicale e lombare in sogg. con ernie discali di C5-C6, C6-C7, L4-L5, L5-S1", sulla quale l'amministrazione si era già espressa negativamente con decreto n. omissis del omissis, specificando che tale riconoscimento era richiesto "anche quale presupposto del diritto a pensione privilegiata".

Tuttavia, nessuna domanda di riconoscimento della pensione privilegiata risulta presentata, né può essere considerata tale la citata istanza/diffida del 7 febbraio 2023, peraltro presentata in costanza di servizio, in considerazione del suo espresso contenuto.

A maggior conferma di tale circostanza, si evidenzia

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

che nello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio si evidenzia l'ammissibilità della domanda di riconoscimento di causa di servizio anche in assenza di domanda di pensione privilegiata ordinaria.

Dunque, stante la mancata previa presentazione in via amministrativa della domanda di riconoscimento della pensione privilegiata, il ricorso, in relazione alla domanda di riconoscimento della pensione stessa e dei relativi arretrati, deve ritenersi inammissibile.

2. Deve essere invece respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento alla parte di domanda relativa al riconoscimento della causa di servizio per le patologie sofferte dalla ricorrente, quale presupposto del diritto a pensione privilegiata.

Deve infatti ritenersi meritevole di tutela l'interesse ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità lamentate, al fine di scegliere se attivare o meno il procedimento diretto al conseguimento della pensione di privilegio (cfr. SS.RR., sent. n. 12/2023/QM/PRES; *ex multis*, Sez. I di appello, sent. n. 496/2023).

Al riguardo, è necessario evidenziare l'intervenuta presentazione all'Inps e al Ministero dell'interno,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con la citata istanza diffida del 7 febbraio 2023, della domanda di riconoscimento di tale dipendenza da causa di servizio, con espresso riferimento alla sua qualificazione come presupposto per la richiesta di pensione privilegiata ordinaria.

3. Nel merito, la controversia implica una valutazione di carattere medico-legale, stante la necessità di accertare la sussistenza dell'asserita dipendenza da causa di servizio delle dedotte patologie e, in particolare della infermità "spondiloartrosi della colonna cervicale e lombare, in soggetto con ernie discali di C5-C6; C6-C7; L4-L5; L5-S1".

Occorre dunque consultare l'Ufficio medico legale presso il Ministero della salute (UML), quale qualificato organo di consulenza medico legale in materia di pensionistica pubblica, affinché esprima il proprio parere tenendo anche conto delle argomentazioni e valutazioni mediche già espresse, circa i seguenti quesiti:

- a) l'esatta diagnosi delle patologie di cui alla domanda della ricorrente e la relativa decorrenza;
- b) se le patologie in questione siano o meno da qualificare come dipendenti da causa di servizio;
- c) in caso di positivo accertamento della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

qualificazione come dipendenti da causa di servizio, se tali patologie siano suscettibili di miglioramento;

d) in caso di positivo accertamento della qualificazione come dipendenti da causa di servizio, la relativa classificazione tabellare ai fini pensionistici.

Il parere sarà reso in esito all'esame della documentazione versata e citata in atti e, qualora l'UML lo ritenga necessario, previa visita diretta dell'interessato ed eventuale integrazione del Collegio stesso con specialista della materia, nonché con facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

L'UML darà comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali, con sufficiente anticipo, alle parti costituite presso il domicilio eletto.

Le parti possono nominare propri consulenti tecnici ove intendano farsi assistere, a proprie spese, da un sanitario di fiducia, con dichiarazione da comunicare all'UML entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, informandone altresì questa Sezione.

È assegnato all'UML il termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, salvo motivate richieste di proroga, per la predisposizione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

di uno schema della richiesta CTU, da comunicare alle parti e, se nominati, ai loro consulenti tecnici.

Entro 15 giorni dalla ricezione dello schema di relazione, le parti o i loro consulenti possono far pervenire all'UML le proprie osservazioni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di tali osservazioni, l'UML provvederà al deposito della relazione definitiva, tenendo conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei consulenti di parte e prendendo specificamente posizione su di esse.

La Segreteria di questa Sezione avrà cura di mettere a disposizione del predetto UML, unitamente alla presente ordinanza, copia della documentazione sanitaria e amministrativa versata agli atti del presente giudizio.

Ai fini dell'art. 9 disp. att. c.g.c., è fissata per la prosecuzione della trattazione del giudizio l'udienza del 16 dicembre 2026, ore 10.00, con facoltà per le parti di presentare note difensive fino a 10 giorni prima dell'udienza.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito, ivi inclusa la statuizione sulle spese, è rimessa alla sentenza definitiva.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

- dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla parte di domanda relativa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria e dei relativi arretrati;
- respinge le eccezioni di inammissibilità con riferimento alla parte della domanda relativa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie della ricorrente ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata;
- dispone l'incombente istruttorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione del giudizio all'udienza pubblica del 16 dicembre 2026, alle ore 10,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di
consiglio del 6 maggio 2026.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.05.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
12.05.2026 09:04:15
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03